

R.G. n. 60-1/2024



Tribunale Ordinario di Cosenza

Sezione I Civile

Il giudice dott.ssa Francesca Familiari;

vista la proposta di un **piano di ristrutturazione dei debiti** presentata da

DE RANGO ALESSANDRO (DRNLSN80M23D086X) nato a Cosenza il 23.08.1980 e

DE ROSE LUNEIDE (DRSLND80P49D086O), nata a Cosenza il 09.09.1980;

esaminata la relazione con attestazione di fattibilità presentata dal professionista incaricato con funzioni di OCC, dott. Marco Corno, da ultimo integrata in data odierna;

ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, essendo i ricorrenti residenti in Rende (CS), dunque nella circoscrizione di questo tribunale (art. 27, comma 3, lett. b d.lgs. n. 14/2019: Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, di seguito C.C.I.I.);

ritenuto che i ricorrenti rientrano nella qualifica di consumatori, intendendosi per tale «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e V del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali» (art. 2 lett. e, d.lgs. 14/2019);

ritenuta la completezza della domanda, in quanto corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Visto:

si autorizza la pubblicazione nel sito Web e viene data comunicazione competente
Cosenza, il 27-6-2024

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Maria Luisa Magrozz

e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia¹.

vista la relazione dell'OCC, completa dei seguenti dati:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni²;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

considerato che l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita³;

rilevato che nella fattispecie, l'OCC ha ritenuto, in riferimento al merito creditizio, che, che sia stata superato l'importo massimo finanziabile da parte degli istituti di credito e/o finanziatori, tenuto conto della somma necessaria a garantire un dignitoso tenore di vita;

¹ A tal proposito, si osserva che i ricorrenti, coniugi, fanno parte di un nucleo familiare di tre persone, essendo genitori di una figlia minore e considerato, ad ogni modo, che del nucleo familiare fa parte, di fatto, De Rose Annarita, sorella della co-ricorrente che ne è amministratrice di sostegno dal 5.12.2017. Quanto alla capacità reddituale, produttore di reddito è il solo Rango Alessandro, in servizio effettivo presso il Comando Stazione Carabinieri di Castrolibero, con reddito annuo di € 32.113,00, per quanto risulta dal 730/2024. Le spese del nucleo familiare sono state dichiarate pari ad almeno € 1.100,00 mensili.

²Le cause dell'indebitamento sono state ascritte alle difficoltà insorte a seguito della necessità di farsi carico della sorella della ricorrente, De Rose Annarita, affetta da patologia psichiatrica e di cui la co-ricorrente è stata nominata amministratrice di sostegno a seguito del decesso dei genitori. In ragione di tale situazione familiare, il De Rango ha accusato una serie di disagi psicologici, scaturiti in uno stato di stress reattivo con stato ansioso, che lo hanno costretto ad assentarsi dal lavoro per diversi periodi, con conseguenti decurtazioni di stipendio. A fronte di ciò, sono parallelamente aumentate le spese, stante la necessità di farsi carico della cognata, con conseguenti spese di ristrutturazione immobile, per adeguarlo alle esigenze della nuova famiglia "allargata" e di acquistare una nuova autovettura per gli spostamenti.

³ A tal fine, ai sensi dell'art. 68 comma 3, C.C.I.I., si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

ritenuto che sussistano i presupposti di ammissibilità della procedura, posto che i debitori, da un controllo tramite ufficio di cancelleria, non risultano essere già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, che abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né può ritenersi, considerate le cause dell'indebitamento rappresentate nella relazione particolareggiata (cfr. nota n. 2), che abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che il debito complessivo attuale, di € 163.130,72, al quale devono sommarsi le spese prededucibili, è così ripartito:

CREDITORE	GRADO	IMPORTO
BCC MEDIOCRATI*	IPOTECARIO	€ 117.453,72
BCC MEDIOCRATI*	CHIROGRAFARIO	€ 3.500,00
IBL BANCA (De Rango)	CHIROGRAFARIO	€ 17.576,00
FIDES (De Rango)	CHIROGRAFARIO	€ 24.601,00
TOTALE		€ 163.130,72

* I rapporti BCC Mediocraati risultano cointestati.

Oltre le competenze dell'OCC, di grado prededucibile, in capo a parte ricorrente pari a € 7.327,85.

preso atto che il piano prevede il versamento della somma complessiva di € 110.033,92 in dieci anni ovvero 120 mensilità: 8 rate iniziali da € 915,98 per i creditori prededucibili, da soddisfare integralmente; 96 rate da € 912,50 per i privilegiati, con soddisfo al 74,58% ed infine 16 rate da € 944,13 ciascuna per i chirografari, soddisfatti al 20%;

rilevato, al riguardo, che ai sensi dell'art. 67, comma 4 CCII "è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi";

evidenziato, quanto all'attivo liquidabile nella disponibilità dei debitori, che, nella specie, i ricorrenti risultano proprietari, in comunione legale, dell'immobile sito in Rende (CS) alla via Mascagni, in catasto al foglio n. 38, particella 766, sub 33, con presumibile valore di mercato di € 87.600,00, come da relazione di stima in atti;

i medesimi possiedono, inoltre, l'arredamento dell'abitazione principale, l'autovettura targata EJ161LG, unico veicolo posseduto, strumentale alle esigenze familiari ed al lavoro e disponibilità liquide su conto corrente n. 6/126960 per € 57,25;

rilevato che il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

vista la richiesta dei ricorrenti finalizzata ad impedire che possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori;

visto il giudizio positivo dell'OCC sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ravvisate, in definitiva, la meritevolezza dei debitori⁴ e la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, in ragione del rilievo che con il presente piano di ristrutturazione dei debiti, la somma complessiva posta a disposizione dei creditori è di € 110.033,92 oltre le spese di procedura, a fronte di un immobile da liquidare stimato pari ad € 87.600,00.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 C.C.I.I.

ORDINA

che la proposta ed il piano siano pubblicati nell'area dedicata alle procedure da sovraindebitamento del sito web del tribunale di Cosenza⁵ e ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori⁶.

DISPONE

⁴ A tal proposito, si osserva che le cause dell'indebitamento sono state ricondotte alle ragioni di cui si è detto sub nota 2, dalle quali non emerge la colpa grave, mala fede o frode dei debitori.

⁵ www.tribunale.cosenza.giustizia.it

⁶ Ricevuta la comunicazione, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria. Nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

che sino alla conclusione del procedimento, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori;

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per presentare osservazioni al piano, di cui all'art. 70 comma 3 C.C.I.I., l'OCC, sentiti i debitori, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritenga necessarie.

Si comunichi a cura della cancelleria all'OCC e ai ricorrenti, a mezzo del loro difensore.

Cosenza, 25.6.2024

Il giudice
dott.ssa Francesca Familiari

TRIBUNALE DI COSENZA

Sezione Fallimentare

*** * ***

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA INTEGRATA

in ordine alla procedura di

Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

promossa da De Rango Alessandro e De Rose Luneide

*** * ***

Organismo di Composizione della Crisi:

Camera di Commercio di Cosenza

Il Gestore della Crisi:

Dott. Marco Corno

1. Premessa.

Il sottoscritto dott. Marco Corno, professionista iscritto all'ODCEC di Cosenza nonché al Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consulente del Giudice del Tribunale di Cosenza, Gestore della Crisi d'Impresa, domiciliato in Torano Castello (CS) alla Via Abramo Cariatì, con determina camerale n. 53/2024 (All. 3) è stato nominato gestore della crisi da sovraindebitamento per valutare la procedura promossa da De Rango Alessandro (C.F. DRNLSN80M23D086X) e De Rose Luneide (C.F. DRSLND80P49D086O), entrambi assistiti dell'Avv. Pierpaolo Rodighiero del Foro di Cosenza.

Il professionista incaricato dichiara di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dalla legge ed inoltre attesta:

- che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale in nome e per conto della parte interessata.

Il ricorrente riferisce invece:

- di versare in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio posseduto e prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- di non essere soggetto a procedure concorsuali;
- di non aver beneficiato nei precedenti cinque anni di istituto analogo.

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, lo scrivente è chiamato a redigere una relazione particolareggiata della crisi e dunque riferire oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame anche sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
-

- c) giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) indicazione presunta dei costi della procedura.

Da aggiungersi in ipotesi concordato minore anche l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

2. Veridicità dei dati.

Sulla base della documentazione consegnata allo scrivente professionista e di quella ulteriormente acquisita è possibile evidenziare quanto segue.

A) SULLE POSIZIONI DEBITORIE

In danno di parte ricorrente pendono le seguenti posizioni:

CREDITORE	GRADO	IMPORTO
BCC MEDIOCRATI*	IPOTECARIO	€ 117.453,72
BCC MEDIOCRATI*	CHIROGRAFARIO	€ 3.500,00
IBL BANCA (De Rango)	CHIROGRAFARIO	€ 17.576,00
FIDES (De Rango)	CHIROGRAFARIO	€ 24.601,00
	TOTALE	€ 163.130,72

* I rapporti BCC Mediocрати risultano cointestati.

Oltre le competenze dell'OCC, di grado prededucibile, in capo a parte ricorrente pari a € 7.327,85.

I debiti sopra enucleati venivano assunti in un periodo in cui i redditi del debitore facevano presumere l'integrale soddisfacimento degli stessi e quindi contratti con la ragionevole prospettiva di poterli onorare.

Riguardo alla diligenza impiegata da parte ricorrente nel contrarre i debiti, risulta doveroso richiamare l'art. 68 co. 3 del CCII che dispone quanto segue: "L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento,

abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159."

Pertanto, i soggetti finanziatori sono tenuti a considerare il merito creditizio valutato come reddito disponibile ovvero reddito complessivo da ISEE pari a € 29.975,00/12 = € 2.497,92 dedotta la somma per vivere dignitosamente pari a € 1.090,20 e misurata moltiplicando l'importo dell'assegno sociale di € 534,41 per il parametro ISEE del nucleo pari a 2,04. Nella fattispecie tale soglia è risultata pari a € 1.407,72 ovvero € 2.497,92 - € 1.090,20

L'importo di € 1.407,72 rappresenta, dunque, la soglia massima oltre la quale i soggetti finanziatori possono ritenersi responsabili del sovraindebitamento di parte ricorrente, come nel caso in esame.

Infatti, le rate mensili superano la suddetta soglia e ammontano complessivamente a € 1.433,00 ovvero 758,00 rata attuale del mutuo BCC Mediocrati + 338,00 rata cessione IBL Banca + 337,00 rata delega Fides.

In sintesi: a fronte di un reddito familiare netto di € 2.497,92 risultano rate per € 1.433,00.

Appare quindi evidente che, tenuto conto di esigenze pari almeno a € 1.100,00 per il nucleo familiare, l'attuale esposizione debitoria genera una paralisi che non consente a parte ricorrente di ripianare i debiti se non attraverso la presente procedura di composizione della crisi.

L'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte è riconducibile alle vicissitudini susseguitesì nel tempo e di seguito indicate.

Il sig. De Rango Alessandro è l'unica fonte di reddito per sé e la famiglia convivente, che garantisce con il proprio stipendio mensile.

Il sig. De Rango Alessandro si è arruolato nell'Arma dei Carabinieri nell'anno 2006 – 23 novembre – dopo una proficua esperienza nell'Esercito Italiano da febbraio a dicembre 2001 e da agosto a novembre 2006.

Attualmente è in servizio effettivo presso il Comando Stazione Carabinieri di Castrolibero (CS) con l'incarico di addetto. È spostato dal 26 settembre 2009 con la ricorrente in procedura, ed ha una figlia minore nata il 28.10.2010.

Da quando è entrato nel modo lavorativo ha sempre avuto una condotta ovviamente ineccepibile e, dal punto di vista economico ha sempre contratto – quando le evenienze la richiedevano – debiti nella piena ed oggettiva consapevolezza di potervi far fronte, sempre garantendo a sé ed alla famiglia convivente una vita libera e dignitosa.

Sta di fatto che, nel nucleo familiare d'origine della moglie – co-ricorrente – purtroppo vi era la cognata che sfortunatamente è nata con problemi psichiatrici. Ma della stessa se ne curavano i di lei genitori. Evenienza che ha dato origine a molte difficoltà dei ricorrenti, sia personali che economici, fu il decesso del Sig. De Rose Mario – evento del 29.02.2016 – e, a distanza di 2 mesi – 3 maggio 2016 – della madre Sig.ra Salamone Maria Antonietta.

Per come è intuibile, la cognata del ricorrente – Anna Rita De Rose – si è ritrovata repentinamente, dall'alveo familiare al vuoto nella casa paterna. E ciò con gravissime ripercussioni psichiche per la stessa e per i ricorrenti, i quali, immediatamente dopo i decessi indicati, hanno dovuto occuparsi materialmente di tutte le necessità quotidiane.

Da questo momento, possiamo collocare il disallineamento del ricorrente fra stipendio percepito ed uscite – non preventivate – necessitate dalle circostanze createsi incolpevolmente.

A tal proposito, per come si documenterà a breve, gli altri consanguinei della ricorrente – Sigg.ri De Rose Emanuele e De Rose Nicola – hanno manifestato da subito disinteresse assoluto per i bisogni della sorella, sia in termini di vicinanza emotiva che, men che meno, di attenzione ai bisogni economici quotidiani della stessa. Preso atto della situazione creatasi, i ricorrenti hanno proceduto, come per legge, a tutelare la sfortunata Anna Rita De Rose. Vi era bisogno di prendere in mano la situazione, cominciando a provvedere a colmare il vuoto di capacità d'agire della sorella Anna Rita De Rose, e quindi la ricorrente ha adito il competente Giudice Tutelare di Cosenza, affinché si nominasse un Amministratore di Sostegno. Così, a cure e spese della ricorrente, con ricorso n. 1032/2017 in data 29.11.2017, Giudice Tutelare D.ssa Viteritti Rosangela si introduceva procedimento per la nomina di A.D.S. Il Giudice, preso atto che i fratelli della beneficiaria Anna Rita De Rose - Sigg.ri De Rose Emanuele e De Rose Nicola – **“... che il rifiuto opposto dagli altri germani, per la genericità che lo connota, non appare apprezzabile. ...”**, in data 5.12.2017 nominava la ricorrente Amministratore di sostegno della sorella, con relativo giuramento (All. 13). Da tale momento, la famiglia del ricorrente, è, di fatto, aumentata di una unità. Si specifica che Anna Rita De

Rose, sebbene residente presso la casa paterna, è, da allora, di fatto e senza soluzione di continuità, convivente con il nucleo familiare dei ricorrenti, facendone, ormai, una sola famiglia. Cio' in quanto Anna Rita De Rose trova serenità solo rimanendo a stretto contatto con la sorella. La ricorrente, d'altronde, ama spassionatamente la sorella e non ha difficoltà a convivere – di fatto – con lei.

Cio' pero', si ripete, ha necessariamente mutati gli equilibri economici e le dinamiche familiari dei ricorrenti.

Il De Rango Alessandro ha cominciato ad essere preoccupato a lasciare la moglie con una figlia minore (all'epoca dei fatti di cui sopra di anni 7 circa) soprattutto perché l'attività lavorativa presso un Comando Stazione implica turni non gestibili se si hanno problematiche nell'ordinaria gestione familiare. Cioè turni notturni, senza orari.

Ma l'accudimento di una malata psichiatrica ha inciso non poco nella serenità lavorativa del ricorrente. Dopo qualche mese, infatti, il ricorrente veniva interessato da forte stress psicologico, tanto che, nell'ottobre 2018, presso l'Arma dei Carabinieri, depositava referti medici, a firma del Dott. Giancarlo Guzzo – Direttore Psicologico primo livello (ASP di Cosenza), dal quale si evince che, per problematiche in ambito lavorativo, il ricorrente è affetto da stress reattivo con stato ansioso, in trattamento farmacologico (All. 14). Cio' deriva dalla circostanza che l'Arma di appartenenza, in tale circostanza, è apparsa poco sensibile alla nuova situazione familiare creatasi, ed alla quale il ricorrente, per cercare di arginare le nuove difficoltà oggettive di convivenza, aveva chiesto di essere avvicinato presso Caserma vicino alla propria residenza con incarico amministrativo.

Cio' al fine di dare certezza alla moglie di presenza in casa ad orari compatibili con la tutela alla cognata. Il rifiuto dell'Arma a spostamenti di sede e mansioni, ha aggravato le condizioni di salute del ricorrente – certificato da referti psichiatrici - del 13.12.2018 Dott. Antonio Strati, Direttore Medico primo livello dell'ASP di Cosenza, il quale relazionava un quadro psichico caratterizzato da *“ansia libera con disturbi somatici ricorrenti, labilità emotiva, alterazione del ritmo sonno-veglia, poco responder ai trattamenti ipno-inducenti con diagnosi: stato ansioso reattivo con stress, in trattamento farmacologico (All. 15)*, il quale ha dovuto, compensare i disagi psicologici dovuti al peso della situazione familiare, assentarsi dal lavoro per malattia in piu' occasioni e per lunghi periodi.

Cio' ha comportato forte decurtazione di stipendio, ma con gli obblighi economici contratti, sempre uguali.

Questo ha necessitato da parte del ricorrente l'accesso – per avere liquidità di spesa – al finanziamento personale per il tramite della cessione del quinto dello stipendio con IBL Banca

il 6.07.2018 (All. 15) e delega di stipendio FIDES il successivo 4.05.2020 (All. 16). Premesso a quanto sopra è che il mutuo prima casa, acceso nell'aprile 2016 – a tasso euribor – ha avuto andamento altalenante fino a sfociare, dal 2022, con aumento di rata mensile di circa il 40%, per come è notorio.

Ritornando all'indebitamento non sopportabile, il ricorrente, per come detto, faceva domanda all'Arma di trasferimento motivato ai sensi dell'arto 398 RGA (Regolamento Generale dell'Arma) con mansioni amministrative, ma il rifiuto fu netto (All. 18) e, come se non fossero state pregiudizievoli le condizioni del ricorrente, lo stesso ricorreva al TAR Calabria per annullare tale provvedimento di diniego (All. 19).

Tali giudizi, patrocinati dallo Studio Legale Carratelli, pesarono economicamente senza, però ottenere alcun risultato sperato. Di più, all'esito del ricorso al TAR, l'Arma, dato il ricorso presentato, trasferì d'ufficio il ricorrente presso le Stazioni Carabinieri di San Giovanni in Fiore, Amantea, Cetraro Marina e San Marco Argentano (All. 20).

Ciò nonostante la depositata relazione medico-legale, redatta in data 2.01.2019 dalla D.ssa Maria Pagliaro, la quale ha valutato la documentazione sanitaria concludendo per la *NON idoneità del ricorrente per i servizi notturni, proprio in dipendenza della patologia da cui è affetto*, e ciò ex D.lgs 26.11.1999 n. 532 che recita, all'art. 6, "il diritto al trasferimento al lavoro giorno in caso di inidoneità in quanto sopraggiungono condizioni di salute che comportano l'inidoneità è garantita al lavoratore, l'assegnazione ad altre mansioni o altri ruoli diurni". Queste destinazioni, con il caro carburante, molto distanti dalla residenza hanno, ovviamente, aggravato di costi il bilancio familiare, monoreddito, dei ricorrenti (All. 21).

Inoltre:

Il ricorrente Alessandro De Rango, in occasione del decesso repentino ed a distanza di pochissimo tempo, come già cennato e visto il disinteresse dei fratelli della propria coniuge, ha dovuto onerarsi degli oneri funerari presso il Cimitero della Città di Rende (CS).

L'esborso economico, come da ricevuta allegata (All. 22) è stato di € 3.500,00 complessive in due mesi per oneri funerari.

Poi, l'abitazione del ricorrente Alessandro De Rango, al fine di ospitare diuturnamente la cognata Anna Rita De Rose e darle un minimo di privacy, ha necessitato di lavori – in economia – per adibire un vano a tutto suo, arredato, con televisione, confortevole. A ciò si aggiungano le normali spese maggiorate per utenze, cibo e quant'altro necessario.

Sono, inoltre, aumentate le spese di locomozione, per i continui spostamenti della coniuge del ricorrente Alessandro De Rango per accompagnare la sorella presso i vari specialisti di cui ha bisogno, oltrechè per mero svago, poiché la stessa gradisce non stare chiusa in casa. E così

l'esigenza di acquistare un'autovettura per lo spostamento agevole della famiglia allargata.

Come detto, le condizioni reddituali della famiglia sono assicurate dal solo reddito del ricorrente. Al momento della stipula dei contratti di finanziamento e mutuo casa, il ricorrente aveva la possibilità di onorarli come poi ha sempre cercato di fare fino alla data odierna, riducendo fino al minimo vitale le sue esigenze.

Appare, pertanto, chiaro che lo stesso non ha assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovra indebitamento.

La proposta Ristrutturazione dei debiti del consumatore rappresenta l'unica opportunità di affrontare una situazione debitoria che i ricorrenti vogliono fortemente onorare seppure in quota parte. La crisi finanziaria e sociale del consumatore è palese e trova nell'accoglimento di quanto proposto dalla legge 3/2012 prima e dal Codice della Crisi dopo l'unica possibilità concreta di affrontare il futuro in chiave costruttiva.

La buona fede dei ricorrenti è rinvenibile, tra l'altro nel fatto che non abbiano effettuato spese voluttuarie, in frode ai creditori, avendo mantenuto sempre uno stile di vita sobrio, non possedendo beni di lusso.

Alla luce di quanto esposto i debitori, consapevoli della grave situazione in cui versano, ritengono che il piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i propri creditori (sebbene alcuni solo parzialmente) avendo contemporaneamente e nel rispetto dello spirito della legge, una nuova possibilità da offrire alla propria famiglia, rimodulando così i propri debiti.

Il ricorrente riferisce che alla data di redazione della presente relazione non è a conoscenza dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori né di giudizi pendenti.

B) SULLA CONSISTENZA E SULLA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

Il ricorrente possiede un patrimonio così composto:

BENI IMMOBILI

Immobile sito in Rende alla Via Mascagni e identificato catastalmente al f. 38, p.lla 766, sub. 33. Presumibile valore di mercato: € 87.600,00.

BENI MOBILI E/O BENI MOBILI REGISTRATI

1. Arredamento abitazione principale;

2. Autovettura tg. EJ161LG, unico veicolo strumentale al lavoro e alle esigenze familiari;

I valori di stima dei suddetti beni mobili sono irrilevanti ai fini della procedura per vetustà e/o l'utilizzo personale.

CREDITI E/O ALTRI TITOLI

Assenti

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Conto corrente n. 6/126960 con saldo alla data del 10/05/2024 pari a € 57,25.

C) SULLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DEGLI ULTIMI 3 ANNI

Il ricorrente percepisce attualmente un reddito netto mensile di € 2.088,92 come si desume dall'ultima dichiarazione dei redditi (All. 27).

ANNO	REDDITO IMPONIBILE	IMPOSTA NETTA
Modello 730/2022 (anno d'imposta 2021)	€ 29.693,00	€ 3.926,00
Modello 730/2023 (anno d'imposta 2022)	€ 30.992,00	€ 4.676,00
Modello 730/2024 (anno d'imposta 2023)	€ 32.113,00	€ 4.957,00

D) SU STIPENDI, PENSIONI, SALARI ED ENTRATE DEL DEBITORE E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare del ricorrente è composto da 3 persone (All. 5) e la liquidità necessaria al sostentamento suo e della sua famiglia è pari ad € 1.100,00.

Le principali spese mensili, infatti, sono le seguenti:

1. € 550,00 per spesa alimentare;
 2. € 200,00 per utenze domestiche (energia elettrica, gas, telefonia);
 3. € 200,00 per veicoli e/o mezzi di trasporto (rca, tasse automobilistiche, carburante, etc.);
-

4. € 50,00 per tributi locali;
5. € 100,00 per spese complementari (istruzione, spese mediche e altro).

Dall'esame dell'ISEE si desume che il reddito familiare corrisponde a quello dei ricorrenti. Pertanto, la rata massima sostenibile risulta pari a € 988,92 ovvero € 2.088,92 (reddito familiare) - € 1.100,00 (spese correnti).

3. Sintesi della Proposta.

Il ricorrente ha deciso di sottoporre ai propri creditori una Proposta al fine di ripianare i debiti contratti.

Come si evince dalla documentazione depositata dal ricorrente, il debito complessivo accertato risulta essere pari a € 163.130,72 oltre alle spese di procedura.

La proposta presentata dal ricorrente prevede la soddisfazione dei creditori nella misura di € 102.706,14 oltre alle spese di procedura.

4. Fattibilità della Proposta.

Lo scrivente è chiamato anche ad attestare la fattibilità della Proposta e tanto si propone di effettuare nel presente paragrafo in maniera oggettiva e sintetica.

Nello specifico la proposta prevede il pagamento integrale dei creditori prededucibili, il soddisfo nella misura del 74,58% dei creditori privilegiati e del 20% dei chirografi.

Parte ricorrente propone di versare € 110.033,99 in 10 anni ovvero 120 mensilità: 8 rate iniziali da € 915,98 per i creditori prededucibili, poi 96 rate da € 912,50 per i privilegiati ed infine 16 rate da € 944,13 per i creditori chirografari.

Le classi creditorie privilegiate verrebbero soddisfatte in misura non inferiore a quella realizzabile, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione.

Pertanto, lo scrivente professionista ritiene idonea la proposta avanzata dal debitore e

trascritta nella presente relazione.

5. Convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione.

Lo scrivente è chiamato a valutare infine la convenienza della Proposta rispetto all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore.

Appare quindi necessario analizzare nello specifico il profilo di un'eventuale ipotesi liquidatoria del patrimonio immobiliare posseduto dal ricorrente al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare la massa creditoria.

Ebbene, il patrimonio immobiliare del debitore sulla base delle stime in atti (All. 23) assume un valore complessivo di € 87.600,00.

Tale valore rappresenta il presumibile valore di mercato, non quello di effettivo realizzo che potrebbe rientrare nella forbice tra € 65.700,00 e € 78.750,00.

Considerando la crisi del mercato immobiliare e lo stato dei beni descritto in perizia, appare opportuno affermare che una previdente previsione prevede una situazione di oggettiva difficoltà per quanto attiene alla vendita e quindi all'immediato realizzo della somma anche perché al primo tentativo di vendita

6. Compenso del professionista incaricato.

Il compenso dello scrivente professionista è stato calcolato ai sensi del D.M. 202/2014, sottoposto al debitore e dallo stesso approvato per accettazione.

7. Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

La documentazione consegnata ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria del ricorrente.

Il gestore attraverso accessi effettuati nelle diverse banche dati tra cui Crif e Centrale Rischi nonché interrogazioni indirizzate ad Agenzia delle Entrate e ad Agenzia delle Entrate - Riscossione ha potuto riscontrare che la documentazione depositata risulta attendibile.

Gli esiti delle ricerche non hanno rilevato anomalie o elementi diversi da quelle esposte dai proponenti.

Dalla visure di Crif e Banca d'Italia (Centrale Rischi) non si evincono segnalazioni e/o anomalie diverse rispetto a quelle già evidenziate dall'istante.

Dalle risposte di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - Riscossione non sono emerse comunicazioni d'irregolarità e/o informazioni ostative per l'instaurazione della presente procedura.

8. Giudizio finale.

I controlli eseguiti consentono di formulare un giudizio professionale che, pur presentando l'alea normale, può ritenersi fondatamente attendibile e responsabilmente espresso soprattutto sulla scorta della documentazione rinvenuta.

Le conclusioni esposte nella presente relazione sono basate sul complesso delle indicazioni e delle considerazioni delineate nella relazione stessa. Pertanto, nessuna parte della presente relazione potrà essere considerata, o comunque utilizzata, disgiuntamente dal documento nella sua interezza e per finalità diverse da quelle per cui è stata redatta.

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, dunque, lo scrivente professionista

ESAMINATI

1. Le informazioni messe a disposizione dal ricorrente e quelle ulteriori acquisite dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
2. La situazione patrimoniale ed economico-finanziaria del ricorrente;
3. La proposta formulata dal ricorrente;

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e allo stato odierno la fattibilità del Proposta.

In conformità con quanto richiesto dall'art. 68 comma 2 lett. c) del CCII, il sottoscritto Dott. Marco Corno, in qualità di Gestore della Crisi, attesta anche che la documentazione depositata a corredo della domanda è completa ed attendibile.

Tale valutazione è stata effettuata sulla base di un esame approfondito di tutti i documenti forniti dai ricorrenti. La documentazione è stata verificata e confrontata con i dati contabili e fiscali disponibili, risultando conforme e priva di incongruenze significative.

Pertanto, si può confermare che la documentazione presentata è idonea a rappresentare fedelmente la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dei ricorrenti assicurando che le informazioni fornite siano veritiere, accurate e sufficienti per la valutazione della proposta di ristrutturazione dei debiti.

Lo scrivente professionista rimane a disposizione per eventuali integrazioni e si impegna, in caso di omologa, a riferire per iscritto ogni 6 mesi (entro il mese di giugno e dicembre di ciascun anno) sullo stato dell'esecuzione della procedura.

Con osservanza.

Data 24/06/2024.


IL PROFESSIONISTA

F.to Dott. Marco Corno



Con la firma sul presente atto il ricorrente conferma il contenuto della relazione particolareggiata e la proposta avanzata.

PARTE RICORRENTE



Domanda del debitore

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Sezione Fallimentare

RICORSO

ex art. 67 e s.s. D.Lgs. 12/1/2019 n. 14

Parte ricorrente:

i Sigg.ri **DE RANGO ALESSANDRO**, nato a Cosenza in data 23.08.1980 e residente a 87036 Rende (CS) in Via Pietro Mascagni n. 15/B – C.F. DRNLSN80M23D086X – e **DE ROSE LUNEIDE**, nata a Cosenza in data 09.09.1980 e residente a 87036 Rende (CS) in Via Pietro Mascagni n. 15/B – C.F. DRSLND80P49D086O - rappresentati e difesi dall'Avv. Pierpaolo **RODIGHIERO** (C.F. RDGPPL64D05D086R; PEC avv.pierpaolorodighiero@pec.giuffre.it), giusta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale in Cosenza, Via Piave n. 82, con numero di fax 09841655182, presso il quale dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio,

PREMESSO

- 1) Che sussiste, nella fattispecie in esame, il requisito richiesto dall'art. 2, comma 1, lettera d) ed e) D.Lgs. 14/172019 n. 14, agendo come persona non assoggettabile ad altre procedure concorsuali;
- 2) Che sussiste altresì il requisito oggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) D.Lgs. 14/172019 n. 14, in quanto l'odierna ricorrente, si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile;
- 3) Che parte ricorrente non è soggetta a procedure concorsuali né ha fatto ricorso, nei cinque anni antecedenti la presente domanda, ad alcuno dei procedimenti di cui al D.Lgs. 14/172019 n. 14;
- 4) Che parte ricorrente ha presentato istanza al fine di ottenere la nomina di professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa;
- 5) Che all'esito di tale procedimento, l'OCC ha nominato quale gestore della crisi il Dott. Marco Corno;
- 6) Che la scrivente ha quindi chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione particolareggiata;
- 7) Che il Dott. Marco Corno, ha pertanto provveduto a redigere la relazione particolareggiata contenente:
 - l'indicazione della causa del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dalla ricorrente nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - l'esposizione delle ragioni dell'incapacità della ricorrente di adempiere le obbligazioni

- il resoconto sulla solvibilità della ricorrente negli ultimi cinque anni;
- il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della presente domanda;

Tanto premesso, parte ricorrente, nel riportarsi integralmente agli atti in ordine all'esposizione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale ed in particolare della necessità per il nucleo familiare di far fronte a spese mensili pari almeno a € 1.100,00.

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e che, conseguentemente, l'Ill.mo Tribunale adito

- a) disponga, che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori;
- b) ordini la pubblicazione del provvedimento e disponga ogni altro adempimento di rito.

Con salvezza di ogni diritto.

Data 27/05/2024.

PARTE RICORRENTE

De Rago Alessio
De Rose Daniela

PROCURA ALLE LITI

I sottoscritti Sigg.ri **DE RANGO ALESSANDRO**, nato a Cosenza in data 23.08.1980 e residente a 87036 Rende (CS) in Via Pietro Mascagni n. 15/B – C.F. DRNLSN80M23D086X – e **DE ROSE LUNEIDE**, nata a Cosenza in data 09.09.1980 e residente a 87036 Rende (CS) in Via Pietro Mascagni n. 15/B – C.F. DRSLND80P49D086D , deleghiamo a rappresentarci e difenderci, per questa sola fase procedurale, nella specie **ISTANZA PER RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE** c/o CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA VIA CALABRIA N. 33, l' Avv. Pierpaolo Rodighiero, C.F.: RDGPPL64D05D086R, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo e-mail: avv.pierpaolorodighiero@pec.giuffre.it, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggiamo domicilio presso lo studio dell' Avv. Pierpaolo Rodighiero, sito in Cosenza, Via Piave n. 82.

Dichiariamo di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.


Dichiariamo di essere stato/a reso/a edotto/a circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo. Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Dichiariamo, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisco incarico. Dichiaro, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.


La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Cosenza, li 22.04.2024


Alessandro De Rango


De Rose Luneide

Sono autentiche


Avv. Pierpaolo Rodighiero

Pec Presidente Trib. CS

Da: marcocorno <marcocorno@pec.it>
Inviato: mercoledì 26 giugno 2024 12:51
A: presidente.tribunale.cosenza
Oggetto: De Rango Alessandro e De Rose Luneide - Richiesta di pubblicazione decreto e piano
Allegati: Decreto di ammissibilità e sospensiva.pdf; Piano.pdf; Domanda del debitore.pdf

In ottemperanza alle disposizioni avute dal Giudicante trasmetto in qualità di gestore della crisi il decreto di ammissibilità con sospensiva afferente all'apertura della ristrutturazione dei debiti del consumatore promossa dai sigg. De Rango Alessandro e De Rose Luneide al fine di consentire all'Ufficio di Presidenza la sua pubblicazione sul sito del Tribunale di Cosenza - Sezione procedure di sovraindebitamento.

Cordialmente.

--

Dott. Marco Corno
Revisore Legale
Consulente del Giudice
Esperto in diritto della crisi

Registro Revisori Legali c/o MEF n. 164043
Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza n. 20/B
Albo CTU c/o Tribunale di Cosenza n. 180/17/VG
Albo Gestori della Crisi d'Impresa c/o Ministero della Giustizia n. 2334

Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e quindi ne è proibita l'utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail.

